

Pac: il calcolo dei pagamenti diretti

Le condizioni per accedere agli aiuti, le regole per la definizione degli importi a ettaro e l'assegnazione dei nuovi diritti



Dell'Aquila

**DANIELE GOVI,
LUCA RIZZI,
NICOLA BENATTI**
Servizio Produzioni
Vegetali
Regione
Emilia-Romagna

Con l'ultimo decreto del 26 febbraio il ministero delle Politiche agricole e forestali ha aggiunto un altro tassello alla normativa attuativa della nuova Pac 2014-2020. Nello scorso numero di *Agricoltura* abbiamo descritto alcune delle principali novità e ci sembra ora utile approfondire il tema dei meccanismi che determineranno l'entità dei pagamenti diretti che saranno attribuiti a ciascuna azienda beneficiaria.

L'Italia nel nuovo regime percepirà nei sei anni di programmazione complessivamente 22,71 miliardi di euro. Si passerà da 3,902 miliardi di euro all'anno nel 2015 a 3,704 dal 2019 in poi, con una riduzione di circa il 5% in quattro anni.

Come noto, il nostro Paese ha scelto di attivare cinque tipologie di pagamento, stabilendo le relative percentuali del massimale nazionale. Queste le scelte: 58% del massimale per il pa-

gamento di base, 30% per il *greening*, 1% per i giovani agricoltori, 11% per premi accoppiati. Si è deciso anche di attivare il regime semplificato per i piccoli agricoltori e di destinare alla riserva nazionale il 3% delle risorse del pagamento di base.

Per il 2015 il massimale nazionale annuo per il regime del pagamento di base è stato aumentato del 3% e per gli anni successivi tale percentuale sarà rideterminata.

Pagamento di base: i requisiti

Solo gli agricoltori che percepiranno il pagamento di base potranno accedere alle altre tipologie di pagamento. L'accesso alla prima assegnazione avviene per gli agricoltori "attivi" (si veda al riguardo l'articolo "Pagamenti diretti, al via le nuove regole" sul numero di febbraio) che presentano domanda entro il 15 maggio



2015 e che rispondono a una di queste condizioni, in alternativa:

1. hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l'anno 2013;
2. non hanno percepito pagamenti diretti per l'anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patata da consumo e/o da seme o piante ornamentali, vigneti;
3. hanno avuto assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nel 2014;
4. non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto e sono in grado di documentare che al 15 maggio 2013 esercitavano attività di produzione agricola o allevamento. Il numero dei diritti all'aiuto assegnati nel

2015 sarà pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nel 2015 e che sono a sua disposizione alla data del 15 maggio di quest'anno.

Una precisazione: con la nuova Pac sono state estese le tipologie di ettari che generano diritti all'aiuto. In particolare sono state incluse anche colture permanenti, come frutteti, vigneti, oliveti, pascoli, ma anche prati permanenti o avvicendati. Questo ampliamento delle superfici ammissibili e dei beneficiari, determinerà un'ulteriore riduzione del livello unitario dei pagamenti finora percepiti.

Per definire l'entità della superficie ammissibile per ciascun beneficiario, Agea effettuerà una ricognizione preventiva dei potenziali beneficiari all'aiuto per il 2015 e delle superfici potenzialmente ammissibili. Entro il 15 aprile 2015 sarà pubblicato e reso disponibile agli Organismi pagatori il relativo elenco. Gli agricoltori dovranno, dopo aver controllato la correttezza dei propri dati, presentare la domanda entro il 15 maggio. Quest'anno è dunque fondamentale per l'assegnazione dei diritti all'aiuto, poiché in futuro gli agricoltori potranno ottenere nuovi diritti solo accedendo alla riserva nazionale o per trasferimento tramite affitto o per acquisto.

Regionalizzazione e convergenza

Passando ai meccanismi che determineranno il valore dei diritti all'aiuto, va innanzitutto ricordato che l'Italia ha scelto di applicare la cosiddetta "regionalizzazione" a livello nazionale, stabilendo che l'ammontare delle risorse del Paese sia diviso indistintamente per l'intera superficie nazionale ammissibile. Questo dovrebbe consentire di distribuire in maniera più equa del passato il valore dei diversi titoli, attenuando le notevoli differenze territoriali e individuali del sostegno per ettaro, determinate a suo tempo dall'uso di riferimenti storici.

Non è semplice illustrare il meccanismo complesso e articolato di definizione dell'importo del diritto di ciascun beneficiario, ma tenteremo. Il primo riferimento da cui partire è quello del Valore unitario nazionale (Vun) nel 2019; questo è calcolato dividendo la percentuale fissa del 56,26% del massimale nazionale per quell'anno (percentuale attribuita al pagamento di base al netto della riduzione per la riserva) per il numero dei diritti all'aiuto che saranno assegnati in Italia nel 2015 (sempre al netto della riserva). Alcune stime ministeriali collocano attorno a 11 milioni di ettari la superficie dei

AGRICOLTORE ATTIVO: QUANDO VANNO DIMOSTRATI I NUOVI REQUISITI

La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Mipaaf, ha inserito, poco prima dell'approvazione definitiva, un'importante modifica al decreto sui pagamenti diretti, relativamente ai requisiti dell'agricoltore in attività. Tale novità, arrivata dopo che "Agricoltura" era già in stampa, impone una precisazione rispetto a quanto riportato nel numero di febbraio nell'articolo "Pagamenti diretti, al via le nuove regole".

La modifica riguarda i requisiti che devono avere gli agricoltori per dimostrare che l'attività agricola non è insignificante e che può essere considerata attività principale. Tali requisiti si applicano, e qui sta la novità più significativa, unicamente in caso di partite Iva attivate in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita Iva.

Il nuovo testo prevede infatti che solo per tali casi il requisito di agricoltore in attività debba essere dimostrato soddisfacendo almeno una delle seguenti condizioni previste dalla normativa comunitaria (art. 13 par. 2 e 3 del Reg. Ue 639/2014):

1. l'importo annuo dei pagamenti diretti non deve essere inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
2. l'importo totale dei proventi ottenuti da attività agri-

cole deve essere superiore sia a una soglia che dovrà essere stabilita dall'Italia, sia a un terzo dell'importo dei proventi totali;

3. l'attività agricola deve essere registrata come attività principale od oggetto sociale nel registro delle imprese o in base ad altra prova ufficiale equivalente. Nel caso di persona fisica è richiesta una prova equivalente.

Restano tuttavia in vigore le esenzioni previste dal decreto del 18 novembre 2014 per le aziende che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di 5mila euro, se ubicate prevalentemente in zone montane e/o svantaggiate, e di 1.250 euro negli altri casi. Un'annotazione: in generale il controllo dei requisiti sarà svolto dall'Organismo pagatore.

Per le partite Iva attivate anteriormente al 1° agosto 2014 resta quanto stabilito dal decreto del 18 novembre che richiede la dimostrazione del possesso della partita Iva attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, della dichiarazione annuale Iva. Quest'ultima dichiarazione non è necessaria per le aziende ubicate prevalentemente in zone montane e/o svantaggiate. Infine per i soggetti che sono iscritti all'Inps al momento della domanda come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, è tutto molto più semplice in quanto è sufficiente dimostrare di possedere tale iscrizione.

diritti all'aiuto che potrebbero essere attivati, ma la previsione è certamente difficile.

La nuova Pac prevede che il valore dei titoli converga dal 2015 al 2019 verso un unico valore con una "gradualità uniforme". Tale valore, se vi saranno circa 11 milioni di ettari ammissibili, è stimabile in circa 320 euro/ettaro considerando tutte le componenti e in circa 190 euro/ettaro per il solo pagamento di base.

Tuttavia la convergenza verso tale valore non sarà pienamente raggiunta da tutti gli agricoltori. Per evitare che possano determinarsi conseguenze troppo penalizzanti per i beneficiari che attualmente percepiscono "titoli" di importo elevato, è stato infatti scelto di adottare un meccanismo di convergenza attenuato, il cosiddetto "modello irlandese". Tale modello prevede che per il pagamento di base nel 2019 il valore di ciascun diritto all'aiuto non sia inferiore al 60% del Vun del medesimo anno. Le risorse per finanziare tali aumenti deriveranno dalla riduzione dei diritti con un valore unitario superiore a quello medio nazionale. È previsto tuttavia che nessun diritto diminuisca più del 30% del valore unitario iniziale (fatto salvo

l'ammontare per la riserva nazionale) e che se le risorse risultassero conseguentemente insufficienti, non venga garantito il raggiungimento della citata soglia del 60% per tutti i diritti.

Il valore iniziale dell'aiuto

Il meccanismo di incremento dei diritti prevede che siano interessati quelli di valore inferiore al 90% del valore unitario nazionale (Vun) del 2019; tali diritti saranno aumentati gradualmente da oggi al 2019 di un terzo della differenza tra il loro valore iniziale e il citato 90% del Vun 2019. Un'ultima precisazione: nel 2015 il valore dei diritti all'aiuto degli agricoltori che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2014 (indicati ai punti 2 e 4 dell'elenco precedente) sarà pari a un 1/5 della soglia del 60% del valore unitario 2019.

Vediamo ora come si stabilisce il valore iniziale dei diritti all'aiuto, che è fondamentale e specifico per ogni agricoltore. Questo è calcolato partendo dai pagamenti percepiti per l'anno di domanda 2014. Tale importo è diviso per il numero dei diritti all'aiuto assegnati al medesi-



mo agricoltore nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale (sempre nello stesso anno). Il risultato dell'operazione aritmetica è moltiplicato per una percentuale fissa che è, a sua volta, calcolata dividendo il massimale nazionale del regime di pagamento di base per

l'anno 2015 (dopo aver applicato la riduzione lineare del 3% per la costituzione della riserva nazionale) per l'importo totale dei pagamenti a livello nazionale per l'anno 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico.

Un'ulteriore scelta dell'Italia è stata quella di attivare la norma sul "guadagno insperato", cioè di stabilire che un eventuale aumento del valore dei titoli dovuto alla riduzione della superficie ammissibile, non generi un vantaggio economico per il produttore. Il meccanismo prevede infatti che l'aumento del valore dei diritti per quegli agricoltori che riducono la superficie ammissibile fra il 2014 e il 2015, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superficie agricola, sia destinato alla riserva nazionale nella misura del 50%. L'aumento del valore del diritto è determinato dalla differenza tra il valore che questo avrebbe avuto con la superficie ammissibile non ridotta e il valore conseguente all'effettiva riduzione della superficie stessa. Fanno eccezione i casi di affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e quelli in cui l'importo da riversare nella riserva sia inferiore a mille euro, per i quali non si applica tale norma. ■

 **MERLO**
ADVANCED TECHNOLOGY.
www.merlo.com

Nuova gamma
**Medium
Duty**
TF33.9 - TF35.7


MACHINE
OF THE YEAR 2015
Nuova famiglia Turbofarmer
Compatti e Medium Duty
Macchina dell'anno 2015


Merlo Transversal
Stability System
Innovation Award Sima 2015


Fiera Meccanizzazione
Agricola di Savignano
Novità Tecnica 2015



Merlo
vince il premio
**Macchina
dell'anno
2015!**